



Registro Storico Italiano®

REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE

1. Definizioni di *Veicolo storico* e *Veicolo di futuro interesse storico*.

- a. Ai fini del presente Regolamento Tecnico Nazionale viene definito **veicolo storico** un veicolo da strada a propulsione meccanica, rientrante tra quelli classificati agli artt. 52, 53 e 54 (ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli) del D.L.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), di cessata produzione, che sia stato costruito e/o immatricolato **da almeno 30 anni**, che sia conservato e mantenuto in una condizione generale storicamente corretta, che non sia utilizzato come esclusivo mezzo di trasporto quotidiano e che, di conseguenza, possa essere considerato come parte integrante del nostro patrimonio storico-tecnologico, culturale e di costume.
- b. Viene definito **veicolo di futuro interesse storico** un veicolo da strada a propulsione meccanica rientrante tra quelli classificati all'art. 52, 53 e 54 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), che sia stato costruito e/o immatricolato **da almeno 20 anni**, che sia conservato e mantenuto in una condizione generale storicamente corretta, che non sia utilizzato come esclusivo mezzo di trasporto quotidiano e che rivesta un potenziale interesse storico o collezionistico in ragione della sua rarità, del suo rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

2. Registro Storico Italiano.

- a. Nel **Registro Storico Italiano (R.S.I.)** possono essere indistintamente iscritti tutti i *veicoli storici*, così come definiti all'art.1/a. Possono esservi iscritti anche i *veicoli di futuro interesse storico*, così come definiti all'art.1/b, purché rientranti nelle seguenti specifiche tipologie:
 - *spider, cabriolet e trasformabili;*
 - *coupé;*
 - *berline con motore a benzina sovralimentato (turbo);*
 - *berline con trazione integrale;*
 - *veicoli di documentata rarità o in condizioni pari al nuovo;*
 - *veicoli con allestimenti speciali ufficiali o di limited edition documentata;*
 - *motoveicoli e ciclomotori di documentata rarità.*
- b. Alla richiesta di iscrizione di ogni veicolo nel *Registro Storico Italiano* devono essere obbligatoriamente allegati tutti i seguenti documenti:
 - Copia di carta di identità in corso di validità e codice fiscale del proprietario/intestatario;
 - Copia chiara e leggibile della carta di circolazione del veicolo storico;
 - Copia chiara e leggibile del certificato di proprietà del veicolo storico;
 - Documentazione fotografica del veicolo effettuata a mezzo di foto digitali a colori, nitide e chiare effettuate da non oltre 30 giorni, con qualità (formato Jpeg o Png), quantità e pose conformi all'apposito schema (**Allegato n.3**) e così composte:

1. Per gli autoveicoli n°8 foto: n°1 vista anteriore, n°1 vista posteriore, n°1 vista laterale destra, n°1 vista laterale sinistra, n°1 vista ¾ anteriore, n°1 vista interni anteriore, n°1 vista interni posteriore, 1 vista vano motore.

2. Per i motoveicoli n°4 foto: n°1 vista anteriore, n°1 vista posteriore, n°1 vista laterale destra, n°1 vista laterale sinistra.

- c. La richiesta di iscrizione, e tutta la documentazione ad essa allegata di cui al precedente punto b. deve essere inoltrata esclusivamente in formato digitale per via telematica alle Segreterie Telematiche dei registri storici regionali confederati di riferimento ovvero direttamente alla Segreteria Telematica Nazionale R.S.I., nel caso di regioni in cui non siano attivi i predetti registri. Queste rispondono all'istanza di norma entro 7 giorni lavorativi con accettazione, diniego o richiesta di integrazione di ulteriore documentazione. In quest'ultimo caso la richiesta viene sospesa ed il richiedente deve produrre integralmente quanto richiesto entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta di integrazione, pena la decadenza della richiesta medesima.
- d. L'iscrizione dei veicoli nel *Registro Storico Italiano* è gratuita. L'eventuale rilascio degli attestati di iscrizione di cui al successivo art.4 è invece subordinato al versamento dei previsti diritti di segreteria, da effettuare ai rispettivi registri storici regionali confederati ovvero direttamente al *Registro Storico Italiano*, nel caso di regioni in cui non siano attivi i predetti registri.

3. Veicoli privi di targhe e documenti e relitti.

Possono essere iscritti nel *Registro Storico Italiano* anche veicoli e relitti in pessimo stato di conservazione, completi o parzialmente mancanti di parti di carrozzeria e/o di meccanica e/o di tappezzeria; anche privi di targhe e/o documenti, che siano ritenuti dalla Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I. meritevoli essere preservati e conservati al fine di poter essere in futuro restaurati integralmente e reinseriti nel patrimonio storico- tecnologico, culturale e di costume.

4. Attestati di iscrizione rilasciati dal Registro Storico Italiano.

Ai veicoli iscritti nel *Registro Storico Italiano* vengono rilasciati, a richiesta del proprietario e previo versamento dei previsti diritti di segreteria, i seguenti attestati di iscrizione:

a. Certificato di Identità Veicolo Storico - C.I.V.S. (Allegato n.1) documento recante i seguenti dati:

- SEZIONE 1: dati identificativi del proprietario/intestatario;
- SEZIONE 2: dati identificativi e tecnici del veicolo;
- SEZIONE 3: classificazione del veicolo per tipologia, categoria e classe attribuita, numero e data di avvenuta registrazione nel *Registro Storico Italiano*.

Il C.I.V.S. ha validità di 1 anno solare (con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento). I *Veicoli Storici* o di *Futuro Interesse Storico* a cui viene rilasciato il suddetto documento devono mantenere o migliorare in seguito tutte le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso che ne hanno reso possibile il rilascio o, se presenti, essere adeguati alle prescrizioni indicanti interventi tecnici da effettuare.

b. Contrassegno di Iscrizione (Allegato n.2) tagliando colorato annesso al C.I.V.S. e recante i dati identificativi salienti del veicolo: marca, modello, targa o telaio, anno di costruzione o di 1^a immatricolazione, numero di iscrizione nel *Registro Storico Italiano* e classe attribuita.

Il suo colore individua la classificazione attribuita in base alle contingenti condizioni generali del veicolo:

- **Contrassegno di colore oro** = 1^a classe = veicolo in ottimo stato;
- **Contrassegno di colore argento** = 2^a classe = veicolo in buono stato;
- **Contrassegno di colore verde** = 3^a classe = veicolo in discreto stato.

N.B. : Il Contrassegno di Iscrizione non viene rilasciato ai veicoli classificati di 4^a Classe (in mediocre o pessimo stato ed ai veicoli registrati da molto tempo di cui occorre produrre nuova documentazione fotografica aggiornata e conforme all'allegato n.3 al fine di procedere a nuova classificazione aggiornata).

Il *Contrassegno d'Iscrizione*, al pari del C.I.V.S., ha validità di 1 anno solare (con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento) e deve essere esposto sul veicolo in modo visibile (sul parabrezza in caso di autoveicoli e degli scooter muniti del suddetto accessorio e tramite appositi portabollini esterni in caso di motoveicoli).

- c. Targa identificativa** in ottone recante i dati identificativi salienti del veicolo: marca, modello, anno di costruzione o di 1^a immatricolazione e numero di iscrizione nel *Registro Storico Italiano*. La targa identificativa in ottone viene rilasciata, a richiesta del proprietario e previo versamento dei previsti diritti di segreteria, esclusivamente ai veicoli registrati e classificati di 1^a Classe (Contrassegno di Iscrizione colore oro).

5. Emissione ed invio del C.I.V.S. e del Contrassegno di Iscrizione.

L'avvenuta emissione del *Certificato di Identità Veicolo Storico*, attestante anche la classe (1^a- 2^a- 3^a- 4^a) attribuita al veicolo storico in oggetto, può essere verificata attraverso l'apposita applicazione denominata "Verifica di avvenuta emissione C.I.V.S." consultabile sul sito internet ufficiale del *Registro Storico Italiano* (www.registrostoricoitaliano.it). L'originale cartaceo del *Certificato di Identità Veicolo Storico* con l'eventuale annesso *Contrassegno di Iscrizione* viene invece inviato in seguito esclusivamente per via postale di norma entro i successivi 15 giorni.

6. Rinnovi successivi o richiesta di duplicati del C.I.V.S. e del Contrassegno di Iscrizione

- a. Il *Certificato di Identità Veicolo Storico* e l'eventuale annesso *Contrassegno di Iscrizione* vengono di norma rinnovati per l'anno successivo ed inviati esclusivamente per via postale automaticamente a seguito di semplice rimessa delle previste quote o dei relativi diritti di segreteria da effettuare ai rispettivi registri storici regionali confederati ovvero direttamente al *Registro Storico Italiano*, nel caso di regioni in cui non siano attivi i predetti registri. In caso di mancato rinnovo per uno o più anni, per il rilascio di un nuovo C.I.V.S. deve essere effettuata nuova richiesta di emissione corredata da tutta la prevista documentazione di rito.
- b. Il rinnovo annuale dei *Certificati di Identità Veicolo Storico* e/o degli eventuali annessi *Contrassegni di Iscrizione* è anche subordinato sia al persistere dei dati e requisiti amministrativi del proprietario che al persistere e/o al miglioramento delle condizioni tecniche del veicolo, riscontrati all'atto della sua iscrizione nel *Registro Storico Italiano*. La Segreteria Telematica Nazionale R.S.I., direttamente o tramite le Segreterie Telematiche dei registri storici regionali confederati, può pertanto richiedere in qualsiasi momento al proprietario documentazione aggiornata relativa sia al veicolo in oggetto che al proprietario medesimo (esame d'ufficio) ovvero, qualora necessitasse, di sottoporre il veicolo in oggetto a sessione di verifica da parte dei Commissari tecnici R.S.I. o dei registri storici regionali confederati ovvero presso autofficine e/o centri di revisione convenzionati (esame diretto). Il *Certificato di Identità Veicolo Storico* e/o il *Contrassegno di Iscrizione* non potranno pertanto essere rinnovati se non fino ad avvenuta esecuzione degli eventuali interventi tecnici prescritti e/o invio della documentazione amministrativa e/o tecnica aggiornata eventualmente richiesta.
- c. In caso di smarrimento, distruzione o furto dei suddetti attestati è possibile richiedere nuova emissione e spedizione di duplicati direttamente alle Segreterie Telematiche dei rispettivi registri storici regionali confederati ovvero direttamente al *Registro Storico Italiano*, nel caso di regioni in cui non siano attivi i predetti registri. La prima emissione ed invio di duplicati è gratuita e non può essere effettuata prima di 15 giorni dal precedente invio. Per eventuali successive richieste di duplicati occorre effettuare un versamento dei previsti diritti di segreteria per l'emissione di ciascun C.I.V.S. richiesto.

7. Classificazione dei veicoli.

I veicoli a cui viene rilasciato il C.I.V.S. - *Certificato d'Identità Veicolo Storico* ed il *Contrassegno di Iscrizione* vengono classificati in base ai seguenti 3 parametri, attribuiti d'ufficio dalla Segreteria tecnica nazionale R.S.I. in fase di iscrizione nel *Registro Storico Italiano* o successiva riclassificazione:

a. Tipologia del veicolo:

- **Veicoli Storici;**
- **Veicoli di futuro interesse storico.**

b. Vetustà del veicolo:

- **Categoria A:** *Veicoli Storici costruiti fino al 31 dicembre 1945;*
- **Categoria B:** *Veicoli Storici costruiti dal 1 Gennaio 1946 al 31 Dicembre 1960;*
- **Categoria C:** *Veicoli Storici costruiti dal 1 Gennaio 1961 al 31 Dicembre 1975;*
- **Categoria D:** *Veicoli Storici costruiti dal 1 Gennaio 1976 fino al 30° anno dalla costruzione;*
- **Categoria E:** *Veicoli di futuro interesse storico aventi meno di 30 anni dalla data di costruzione documentata o di 1^a immatricolazione*

c. Classificazione per condizioni generali del veicolo:

- **1^a classe:** veicolo in ottimo stato, perfettamente conservato allo stato originario o restaurato integralmente professionalmente in tutte le sue parti e componenti da poco tempo, privo di accessori non originali e non contemporanei dell'epoca di produzione, di adesivi, vetrofanie ed applicazioni decorative non coeve. Ai veicoli di 1^a classe viene rilasciato il Contrassegno di Iscrizione di colore oro e può anche essere rilasciata, a richiesta del proprietario, la targa identificativa in ottone.
- **2^a classe:** veicolo in buono stato, ben conservato allo stato originario o ben restaurato in tutte le sue parti e componenti, anche da qualche anno. Ai veicoli di 2^a classe viene rilasciato il Contrassegno di Iscrizione di colore argento.
- **3^a classe:** veicolo in discreto stato, conservato allo stato originario o già restaurato integralmente o parzialmente da diversi anni e che necessita di nuovo restauro parziale od integrale. Veicoli di cui all'art.8/f. Ai veicoli di 3^a classe viene rilasciato il Contrassegno di Iscrizione di colore verde.
- **4^a classe:** veicolo in mediocre o pessimo stato, completo od anche parzialmente mancante di parti di carrozzeria e/o di meccanica e/o di tappezzeria; relitto, anche privo di targhe e documenti, meritevole di essere preservato, conservato e restaurato integralmente. Veicolo già registrato da molto tempo e declassato d'ufficio ai sensi dell'art.9/b, di cui occorre produrre nuova documentazione fotografica aggiornata e conforme all'Allegato n.3.

N.B.: Ai veicoli di 4^a classe non viene rilasciato Contrassegno di Iscrizione.

8. Parametri base per la classificazione per condizioni generali del veicolo.

In generale i veicoli da iscrivere nel *Registro Storico Italiano* vengono classificati in base alle seguenti caratteristiche e requisiti basilari:

a. Carrozzeria.

- a) Carrozzeria in ordine e completa di tutte le sue parti originali.
- b) Buona verniciatura generale priva di ammaccature, graffi, abrasioni od imperfezioni in genere.
- c) Parti cromate in buono stato e prive di ruggine e/o ossidazioni.
- d) Parti in plastica e/o gomma in buono stato.

b. Tappezzeria, selleria ed interni.

- a) Buone condizioni generali, senza strappi, scuciture e/o parti mancanti.
- b) Eventuali capotes, tendalini e coperture in buone condizioni generali, senza strappi, scuciture, buchi e/o imperfezioni varie.

c. Motori.

Motore originale o, se di secondo equipaggiamento, del medesimo tipo, completo nelle sue parti essenziali e privo di modifiche, accessori e/o marchingegni meccanici, elettrici e/o elettronici non originali o non compatibili con l'epoca di costruzione del veicolo.

d. Accessori

Se provvisti in tal senso, cerchi in lega, cerchi a raggi, fendinebbia, portapacchi, autoradio ed accessori similari originali o compatibili per modello a quelli in uso all'epoca di produzione del veicolo.

e. Impianti a gas.

E' ammessa la presenza di impianti di alimentazione a gas unicamente su veicoli rientranti nelle *Categorie D-E* di cui all'art.7 - lettera B, purché non presentanti interventi e modifiche invasive ed irreversibili sulle carrozzerie.

f. Carrozzerie e meccaniche personalizzate e/o elaborate.

Eventuali particolari personalizzazioni non ufficiali delle carrozzerie (colori e/o parti di esse modificate) nonché elaborazioni e/o modifiche su motori e parti meccaniche possono essere ammesse ed accettate con riserva dopo attenta valutazione da effettuare caso per caso.

9. Riclassificazione e declassamento dei veicoli registrati.

a. Riclassificazione.

L'eventuale passaggio dalle classi inferiori a quelle superiori può essere richiesto, previo versamento dei previsti diritti di segreteria, dal proprietario del veicolo il quale sia stato nel frattempo sottoposto ad interventi migliorativi e/o di restauro. A tal fine il proprietario del veicolo deve far pervenire alla Segreteria Telematica R.S.I. apposita richiesta corredata da tutta la prevista documentazione, comprensiva anche di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'attuale stato del veicolo e corredata da idonea documentazione fotografica aggiornata (*Allegato n.3*); la predetta dichiarazione deve essere redatta, timbrata e sottoscritta dai seguenti soggetti abilitati prescelti dal proprietario medesimo: autofficine meccaniche, elettrauto, autocarrozzerie, centri di revisione, periti assicurativi, autorivenditori e presidenti di clubs di veicoli storici legalmente costituiti. In caso di riscontro positivo conseguente all'esame della documentazione prodotta, viene rimesso un nuovo *Certificato di Identità Veicolo Storico* con annesso nuovo *Contrassegno di Iscrizione*, riportante la nuova classificazione attribuita. In caso di mancato passaggio alla 1^a classe perché il veicolo necessita di interventi di lieve entità viene effettuata apposita comunicazione al richiedente con indicazione degli interventi tecnici da apportare sul veicolo e la relativa richiesta viene sospesa per 3 mesi per consentire l'effettuazione degli interventi in oggetto.

b.. Declassamento d'ufficio.

La Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I. può procedere al declassamento d'ufficio dei veicoli già registrati. Viene effettuato il declassamento d'ufficio direttamente in 4^a Classe anche per tutti quei veicoli registrati da molto tempo di cui è necessario produrre nuova documentazione fotografica aggiornata e conforme all'*Allegato n.3*, al fine di potere effettuare una riclassificazione in base alle attuali condizioni generali.

10. Norme finali

Quanto stabilito nel presente Regolamento Tecnico Nazionale ha valenza prescrittiva ed il suo contenuto è suscettibile di modifiche e/o integrazioni da parte degli organi R.S.I. statutariamente preposti. La presente versione è stata aggiornata in data 01/12/2018, è vigente a decorrere dal 01/01/2019 ed abroga e sostituisce integralmente tutte le versioni precedenti.

11. Allegati:

- n.1 fac-simile di Certificato d'Identità Veicolo Storico (C.I.V.S.);
- n.2 fac-simile di Contrassegno di Iscrizione;
- n.3 schema di documentazione fotografica da produrre per registrazione o riclassificazione dei veicoli storici;